



Decisione/0994/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4845/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4845/TFNSVE/2025-2026, 4845 - Ricorso proposto dalla società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORBIAGO (matricola 78007) contro la società GALAXY FC (matricola 80144) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BARBIERO PIETRO (matricola 2501043)

In data 27.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore BARBIERO PIETRO (matricola 2501043).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la ricorrente POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BORBIAGO (matricola 78007) non ha fornito prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, oltre che la prova della notifica del ricorso alla resistente GALAXY FC (matricola 80144). All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente



depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- preso atto che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'Art. 48, comma 2 CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai